



# Il Registro dei trattamenti

**ARTURO CAPONERO** Il "Quaderno di campagna", che prevedeva la registrazione dei trattamenti fitosanitari effettuati nelle aziende agricole, fu istituito nel 1987 dal **Ministero della Sanità** ma, proroga dopo proroga, non è mai stato applicato anche a causa delle forti resistenze espresse dalle associazioni di categoria. Pochi anni fa, con il DPR n. 290/01 - relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari - il quaderno di campagna è stato definitivamente sostituito da uno strumento più snello: il **Registro dei trattamenti**, entrato in vigore già dall'agosto del 2002.

Ad oltre un anno dalla pubblicazione (Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2003) della Circolare ministeriale applicativa del DPR 290/01 che ne chiariva alcuni aspetti, e nonostante l'ampia adesione delle aziende agricole al regolamento CEE 2078/91, che prevede l'obbligo della registrazione di una serie di operazioni colturali tra le quali i **trattamenti fitosanitari**, il Registro dei trattamenti è ancora assente in molte aziende.

Ricordiamo, invece, che la sua compilazione è un **obbligo di legge**, oltre che un utile strumento nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Scopo del registro, infatti, è quello di fornire il quadro complessivo della pressione "ambientale" derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'azienda. Dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico, oltre che sanitario.

Le differenze sostanziali rispetto al vecchio Quaderno di campagna sono che il Registro dei trattamenti non deve essere vidimato e non prevede la trasmissione di schede di acquisto o di utilizzazione alle autorità competenti. Si tratta, in definitiva, di un semplice registro cronologico in cui vengono annotati i dati dei trattamenti per coltura.

Schematicamente gli adempimenti consistono nei seguenti punti:

1 ► conservazione per un anno delle fatture di acquisto dei fitofarmaci e della copia del modulo d'acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, tossici e pericolosi;

2 ► registrazione, entro 30 giorni dall'acquisto del prodotto o dall'avvenuto trattamento, di:

- dati anagrafici dell'azienda;
- tipo di coltura, estensione e data di semina (o trapianto), inizio fioritura e raccolta;
- data, tipo di trattamento, quantità impiegata e aversità.

Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Singolare il fatto che la nuova normativa non preveda sanzioni in caso di inadempimento. Il DPR 290/01, infatti, ha abrogato la normativa pregressa relativa al quaderno di campagna (che prevedeva, per la mancata tenuta della registrazione, una sanzione pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 6.000.000), demandando la definizione delle sanzioni ad un successivo provvedimento che, ad oggi, non è stato ancora emanato.

caponero@alsia.it

